

ai sensi del  
presente contratto  
l'imposta di bollo è  
stata assolta ex  
art.3 DPR 642/72  
mediante  
MODELLO F24 in  
allegato

**CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI (S-063) PNRR – MISURA**

**M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA -**

**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4**

**VEGLIO" CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI**

**ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) -**

**COD. OPERA 4924 - CUP C11B21003840001 - CIG 9831080FD9**

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO

- C.F. e P.I. 00514490010- (in seguito denominato anche Città) ai fini di

questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa

Pubblica e per il Sociale, arch. Eros Primo, nato a [REDACTED]

domiciliato per la carica in [REDACTED] e l'ing.

Alessandro Scaringella, nato a [REDACTED], ivi residente in

[REDACTED] non in proprio ma in qualità di legale rappresentante,

come risulta dalla procura Repertorio n° 4.135/3.344 del 31/07/2019 (notaio

Agosto), acquisito agli atti della Città, della MATTIODA PIERINO & FIGLI

S.p.A. con sede in Cuorgnè, località Bandone n° 1\G, Codice Fiscale\Partita

I.V.A. 00476210018, di seguito nel presente atto denominato anche

Appaltatore, che agisce come impresa singola.

**PREMESSA**

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in  
materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di  
esaustività:

a. Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i suoi atti di regolamentazione e il

DPR 207 nelle parti ancora in vigore;

- b. Il Capitolato generale d'Appalto D.M. 145/2000 per le parti ancora in vigore;
- c. Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- d. Il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con i relativi allegati;
- e. La L.108/2021 di conversione del D.L.77/2021 recante "Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- f. La legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

- g. Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.

2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

3. Nel seguito si intende:

Codice: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i – "Codice dei contratti pubblici" così come modificato e integrato dalla Legge n. 120/2020, dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, dalla Legge n. 238 del 23

dicembre 2021 e dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate

REG. DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;

DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1 del R.G., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 in data 16/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed i relativi documenti e successivamente si è proceduto con determinazioni dirigenziali n. 2661 del 24/05/2023 e 2707 del 24/05/2023 ad indire la gara attraverso piattaforma digitale della Città;

- con determinazione dirigenziale n. 3881 del 12/07/2023, esecutiva pari data, si è proceduto ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32, co. 5 del Codice e si è proceduto altresì alle comunicazioni previste dall'art. 76 del Codice, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine

generale;

- poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, e la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza ex art. 24 del CSA e la polizza fidejussoria ex art. 103 Codice;

- con determinazione dirigenziale atto n. 5018 del 15 settembre 2023 si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. 23\2023 per "PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO" CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) - COD. OPERA 4924 – CUP C11B21003840001 - CIG 9831080FD9";

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra

CONVENGONO E STIPULANO

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei predetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti da questo richiamati. L'appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia, nonché tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati al medesimo facenti parte del progetto esecutivo e conservati agli atti della Città.

2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 32, comma 9 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale,

fatto salvo quanto previsto dall'art.8, comma 1 lett.a) L.120/2020.

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

### **Art. 2 - Norme particolari**

1. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare si specifica più nel dettaglio:

a. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L' Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo

climatico, nonché agli obblighi specifici del DSNH previsti per la Misura/Intervento di riferimento e che l'attività oggetto del contratto non rientra nelle categorie elencate a pg. 28 delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DSNH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5 del presente Contratto e, nel caso non vengano fornite apposite dichiarazioni in merito all'assolvimento di tali oneri per ciascun SAL da parte dell'aggiudicatario, non si potrà procedere al relativo pagamento.

b. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l' Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l' Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 12.

Nel caso in cui l' Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l' Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali

aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 12.

L' Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare la quota di cui al bando/ disciplinare di gara per la quale ha assunto espresso impegno delle nuove assunzioni destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 12.

c. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L' Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico

mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d. Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione della documentazione probatoria pertinente al fine della sua relativa imputazione nel sistema informatico.

e. Obbligo specifico del PNRR al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021.

### Art. 3 - Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a corpo è di **euro**

**12.556.854,40** oltre **euro 439.656,30** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto **euro 13.006.510,70** oltre I.V.A., derivante dal ribasso del 17,2527% della ditta aggiudicataria sull'importo a base d'appalto di euro 15.187.026,52 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, oltre euro 439.656,30, per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

### Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice con i limiti e le modalità di cui all'art. 29 della L. n. 25 del 28.03.2022 di conv. D.L. n. 04/2022 (D.L. Sostegni-Ter).

2. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 3 del CSA.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 19 del CSA.

### Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni **511** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, penali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9/a-17-18 e 9/b del CSA e del programma dei lavori oltre che della riduzione dei tempi offerta in sede di gara.

2. Saranno applicate le penali di cui sopra anche per quanto concerne gli obblighi particolari posti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 2

#### **Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 16 del CSA.

#### **Art. 7 – Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi**

1. L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35, comma 18 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 14 del CSA ma con polizza distinta rispetto a quella definitiva, corrisponderà, a titolo di anticipazione, la % consentita dalla normativa vigente dell'importo contrattuale, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 13-14-15 del Reg. DL e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 12b-10 e 8 del CSA. In particolare, in conformità dell'art. 13, comma 2 del DM 49/2018 e delle eventuali comunicazioni dell'appaltatore e degli accertamenti del

Direttore dei lavori secondo quanto previsto nei commi dall'1-bis all'1  
quater dell'art. 113-bis del Codice, lo stato di avanzamento lavori  
viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 45 giorni dalla  
maturazione della relativa rata di acconto ai fini dell'emissione del  
certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento  
che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi  
7 giorni tenuto conto dell'art. 113 bis, c. 1 del Codice; a seguito di ciò  
potrà essere successivamente emessa idonea fattura da parte  
dell'Appaltatore.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare  
di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a  
**Euro 350.000,00**, previa verifica del DURC e secondo cadenze,  
modalità e prescrizioni di cui al presente articolo e agli artt. 12b e 24  
del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo  
dell'anticipazione di cui al comma 1. Per quanto concerne la rata di  
saldo e tenuto conto del combinato disposto degli artt. 234, comma 2  
del RG e s.m.i. e 113 bis, comma 2 del Codice, il relativo certificato di  
pagamento viene rilasciato nel termine massimo di 7 giorni decorrenti  
dalla data del provvedimento di approvazione del certificato di  
collaudo ed a seguito del quale potrà essere emessa idonea fattura  
da parte dell'Appaltatore. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata  
la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis del Codice.

4. L'Aggiudicatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di  
richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica  
sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e

s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva e di quanto previsto al precedente art. 2 "Norme particolari" afferenti agli obblighi connessi al PNRR.

5. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Ministero degli Interni e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Aggiudicatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

#### **Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti

correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG) **9831080FD9** attribuito dall'ANAC e il codice Codice Unico di Progetto (CUP) **C11B21003840001** relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **Art. 9 - Garanzie**

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro 897.589,71 mediante polizza fideiussoria n. 6001410742 rilasciata il 18/07/2023 da HDI Assicurazioni S.p.A., secondo quanto meglio specificato dall'art. 103 del Codice ed art. 14 CSA.

2. L'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice e dell'art. 16 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni**

##### **dell'operatore economico**

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara e della

normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice.

2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett.d) n. 2 del Codice. E' ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalità disciplinate all'art. 106, comma 13 del Codice.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **Art. 11 - Modalità e termini di collaudo**

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010.

#### **Art. 12 - Risoluzione e recesso**

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

#### **Art. 13 - Controversie**

1. La Città, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio

Consultivo Tecnico secondo le modalità disposte dall'art. 6 della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice e s.m.i.

3. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

#### **Art. 14 - Spese contrattuali**

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese**

1. L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento.

### Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs. 2018 n.1016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.

2. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 9 (Garanzie), art. 10 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 12 (Risoluzione e recesso), art.13 (Controversie), art. 15 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese), art. 16 (Trattamento dei dati personali).

MATTIODA PIERINO & FIGLI SpA  
ing. Alessandro Scaringella



SCARINGELLA  
ALESSANDRO  
21.09.2023  
16:51:01  
GMT+01:00

IL DIRIGENTE  
arch. Eros PRIMO



EROS PRIMO  
COMUNE DI TORINO  
25.09.2023 11:10:24  
GMT+01:00



